

SENATO DELLA REPUBBLICA

— V LEGISLATURA —

(N. 1034)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 8ª Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati nella seduta del 17 dicembre 1969 (V. Stampato n. 1709)

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione

(FERRARI - AGGRADI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(COLOMBO EMILIO)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 24 dicembre 1969*

Retribuzione economica ai presidenti ed ai componenti delle commissioni
dell'esame di Stato di licenza di scuola media

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Ai presidenti delle commissioni dell'esame di Stato di licenza media viene corrisposto, in aggiunta alla eventuale indennità di missione, un compenso giornaliero di lire 5.000. A coloro i quali siano chiamati a presiedere due commissioni di esami il compenso suddetto viene corrisposto una sola volta.

Ai componenti le commissioni viene corrisposto il compenso giornaliero di lire 1.200.

Art. 2.

La presente legge ha effetto dall'anno scolastico 1968-1969.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede coi fondi iscritti al capitolo n. 1766 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1969 e corrispondenti capitoli degli esercizi futuri.